



COMUNE DI MONTALLEGRO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

N. 83 del 29/11/2020

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE/DISCIPLINARE DELL'UNIONE DEI COMUNI BOVO MARINA - ERACLEA MINOA - TORRE SALSA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART.5 L.R. 17/1990, D.L. N.78/2010, ART.14, COMMA 27, LETT.I) CONVERTITO IN L.N.122 DEL 30 LUGLIO 2010.
----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18,40 e seguenti, in Montallegro e nella Sede Comunale di Corso Vittorio Emanuele, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Geom. Scalia Caterina	SINDACO	F.to	
2) Schembri Volpe francesco	Vice Sindaco	F.to	
3) Gagliano Caterina	Assessore	F.to	

Presiede la seduta **Geom. Scalia caterina**, nella sua qualità di **SINDACO**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario C/le, **Dott. Vincenzo Chiarenza**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI MONTALLEGRO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 83 DEL 29-11-2020

Proponente :

OGGETTO: Preda d'atto della convenzione / disciplinare dell'Unione dei Comuni Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa per la gestione associata delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.5 L.r. 17/1990, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010.

Proposta redatta su pari direttiva del Sindaco

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo in data 05/08/2003 i Comuni di Montallegro – Siculiana e Cattolica Eraclea hanno costituito l'Unione dei Comuni "BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA in conformità all'art. 32 TUEL;
- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere lo sviluppo socio economico del territorio, migliorare e ottimizzare la qualità dei servizi erogati, armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, ampliare il numero delle funzioni e dei servizi esercitati, favorire la qualità della vita della propria popolazione, rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;
- l'art. 1 comma 2 della L. 65/1986 prevede che "I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";
- ai sensi della L.r. 17/1990, più Comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d'intesa fra loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione;
- che ai sensi del combinato delle disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa congiuntamente all'atto costitutivo dell'Unione i Comuni di Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana possono attivare, per il tramite dell'Unione medesima, la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.r. 2 del 16/12/2008 si prevede che "ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'art. 25 della L. n. 142 del 08/06/1990 e s.m.i. così come introdotto dall'art. 1 della L.r. 11 dicembre 1991 n. 48 e s.m.i., dall'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dall'art. 15 della L.r. 9 del 06/03/1986";

VISTO l'art. 41 del L.r. 04/08/2015 il quale ha introdotto il divieto per i comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli artt. 31 e 32 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste dalla legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.r. n. 1 del 22 febbraio 2019 viene disposto che le risorse finanziarie destinate al sostegno e all'incentivo delle Unioni dei Comuni sono concesse in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'Unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti;

VISTO l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica."*

VISTA la L.r. n. 17/1990 - Legge quadro sull'ordinamento di polizia municipale - ed in particolare l'art. 5 - Collaborazioni fra enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia municipale - il quale prevede che:

1. I comuni con territorio contiguo possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia municipale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità;
2. Apposita convenzione tra i comuni regolamenterà i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati.
3. I comuni possono altresì stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia municipale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 vengono corrisposti al personale indennità e rimborsi, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, da porre a carico dei comuni beneficiari dei servizi medesimi.

ATTESA quindi la necessità per i Comuni di Montallegro - Siculiana e Cattolica Eraclea di avviare la gestione associata in oggetto mediante svolgimento dell'attività indicata all'Unione;

RICHIAMATO il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art. 24 co. 4 della l.r. 21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

RICHIAMATI inoltre i documenti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti;

VISTO l'art. 6 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi ed in particolare le funzioni in sede di prima applicazione tra le quali è indicata la "polizia municipale" secondo le modalità e tempi stabiliti dagli organi dei Comuni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore/servizio polizia municipale ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

PROPONE

di prendere atto della convenzione/ disciplinare per lo svolgimento nell'Unione dei Comuni BOVO MARINA - ERACLEA MINOA - TORRE SALSA della funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (art. 5 L.r. 17/1990, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) convertita in L. n. 122 del 30 luglio 2020 nel testo allegato alla presente deliberazione;

di dare atto che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione;

di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione e nel contempo dare mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Vincenzo Piombino

IL PROPONENTE

Il Sindaco

F.to Geom. Caterina Scalia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

in relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DELL' AREASERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole

trattasi di servizio in gestione associata deliberato nel 2003 e ad oggi non trasferito in forma esclusiva. Con la presente deliberazione si dà concretezza a quanto già deliberato con l'istituzione dell'Unione dei Comuni nel lontano 2003 ed essendo una unione ante 2015 rientra nella tipizzazione prevista delle diverse forme di incentivazione regionali e nazionali. sotto l'aspetto finanziario il passaggio di beni mobili ed immobili oltre che del personale seguirà l'iter e le modalità previste nell'allegato schema.

Montallegro, 29-11-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Vincenzo Piombino

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE/DISCIPLINARE DELL'UNIONE DEI COMUNI BOVO MARINA - ERACLEA MINOA - TORRE SALSA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART.5 L.R. 17/1990, D.L. N.78/2010, ART.14, COMMA 27, LETT.D) CONVERTITO IN L.N.122 DEL 30 LUGLIO 2010.
- Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.
2. Con separata votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.